



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.9.2014
COM(2014) 578 final

ANNEX 6

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ALLEGATO E

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata dalle Parti, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente Protocollo;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata dalle Parti, che riceve una domanda di assistenza a norma del presente Protocollo;
- d) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "operazione contraria alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- f) "informazioni": dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni e altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, e loro copie certificate o autenticate.

Articolo 2

Campo di applicazione

- 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Protocollo per garantire che sia data corretta esecuzione alla legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
- 2. L'assistenza in materia doganale prevista nel presente Protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle Parti contraenti competenti per l'attuazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo previo accordo di quest'ultima.
- 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente Protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta esecuzione della legislazione doganale, comprese le disposizioni relative al valore in dogana e all'origine delle merci. Sono comprese altresì le informazioni riguardanti le attività constatate o programmate che costituiscano o possano costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, il regime doganale al quale sono state vincolate le merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, il regime doganale al quale sono state vincolate le merci;
 - c) se i documenti ufficiali presentati a sostegno di una dichiarazione delle merci effettuata nel territorio doganale dell'autorità richiedente sono autentici.
3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; e
 - d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di loro iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta esecuzione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra Parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali si possa ragionevolmente ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità delle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:
 - a) consegnare tutti i documenti o
 - b) notificare tutte le decisioniprovenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente Protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni vanno presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente Protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi giuridici pertinenti;
 - e) le indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini; e
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in inglese, in francese, in portoghese o in qualsiasi altra lingua accettabile per l'autorità interpellata. Se necessario i documenti di accompagnamento sono tradotti in una lingua reciprocamente accettabile.
4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con la Parte interpellata e alle condizioni da essa stabilite, recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1, per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente Protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati della Parte richiedente possono, d'intesa con la Parte interpellata e alle condizioni da essa stabilite, partecipare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate e altro materiale pertinente.
2. Queste informazioni possono essere in formato elettronico.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima o su richiesta dell'autorità competente che li ha trasmessi.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcune condizioni o esigenze qualora la Parte Africa occidentale o la Parte Unione europea ritenga che l'assistenza a titolo del presente Protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità dello Stato dell'Africa occidentale o dello Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente Protocollo; oppure
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; oppure
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o le condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
4. Qualora l'autorità interpellata ritenga che lo sforzo necessario a soddisfare una richiesta sia palesemente sproporzionato rispetto al vantaggio percepito dall'autorità richiedente, può rifiutare di fornire l'assistenza richiesta.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente Protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni simili dalle pertinenti disposizioni di legge della Parte che le ha ricevute.
2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un livello di protezione perlomeno equivalente a quello applicabile nel caso di specie nel territorio della Parte che potrebbe fornirli.
3. L'utilizzo, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aperti in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente Protocollo è considerato conforme ai fini dello stesso. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente Protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale utilizzo.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente Protocollo. La Parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. In tal caso l'utilizzo è soggetto alle restrizioni imposte da tale autorità.
5. L'autorità richiedente che riceve dati personali informa su richiesta l'autorità interpellata che ha fornito tali dati dell'utilizzo che ne è stato fatto e dei risultati ottenuti.
6. I dati personali forniti a norma del presente Protocollo sono conservati soltanto per il tempo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati trasmessi.
7. L'autorità interpellata che trasmette dati personali assicura, per quanto possibile, che tali dati siano stati ottenuti lecitamente, che siano precisi e attuali e che non siano sproporzionati rispetto agli obiettivi per i quali sono stati trasmessi.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente Protocollo e presentare oggetti,

documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

1. Le Parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute a norma del presente Protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni e quelle per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 7, paragrafo 1, se per l'espletamento di una richiesta sono necessarie spese giustificate di natura straordinaria, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni alle quali ottemperare alla richiesta nonché le modalità secondo le quali le spese saranno sostenute.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente Protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali degli Stati dell'Africa occidentale e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Essi decidono tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del Protocollo, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organismi competenti le modifiche del presente Protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate a norma del presente Protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. In considerazione delle competenze rispettive dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, da un lato, e delle competenze rispettive dell'ECOWAS, dell'UEMOA e degli Stati dell'Africa occidentale, dall'altro, le disposizioni del presente Protocollo:
 - a) non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - b) sono ritenute complementari agli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e Stati dell'Africa occidentale; e
 - c) non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente Protocollo che possa interessare l'Unione europea;
 - d) non pregiudicano le disposizioni pertinenti della Parte Africa occidentale che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione

europea, dell'ECOWAS o dell'UEMOA e le autorità doganali dei loro Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente Protocollo che possa interessare la Parte Africa occidentale.

2. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente Protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e uno Stato dell'Africa occidentale, qualora le disposizioni di tale accordo bilaterale risultassero incompatibili con quelle del presente Protocollo.

Articolo 15

Applicazione

Per risolvere le questioni inerenti l'applicazione del presente Protocollo e delle sue disposizioni, le Parti si consultano in sede di comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi istituito a norma dell'articolo 5 dell'Accordo.